

**Sezione:** TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 252

**Anno:** 2017

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 25/05/2017

Sent. n. **252/2017**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE d'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Fausta DI GRAZIA	Presidente
Dott. Antonio GALEOTA	Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO	Consigliere rel.
Dott.ssa Giuseppina MAIO	Consigliere
Dott. Giovanni COMITE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sull'appello, iscritto al n. 48269 del registro di segreteria, proposto da Tava Elda e Innocenti Luca, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Bava e elettivamente domiciliati in Roma, via Ottaviano n. 66, presso lo studio dell'avv. Enrico Rossi per la riforma e/o annullamento della sentenza n. 30/2014 del 23.09.2014 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige-Trento contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica p.t.; nonché nei confronti dell'INPS, in persona del legale rappresentante p.t.;

Visti gli atti e documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2017, il consigliere relatore dott.ssa Giuseppa Maneggio, l'avv. Enrico Rossi, su delega orale dell'avv. Bava per la parte appellante e l'avv. Carcavallo, su delega dell'avv. Clementina Pulli, per INPS;

Ritenuto in

F A T T O

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione territoriale respingeva il ricorso proposto dagli odierni appellanti, Tava Elda e Innocenti Luca, rispettivamente vedova ed orfano compartecipe del dante causa Innocenti Bruno, avverso il d.m. n. 86/13 del 4 aprile 2013 negativo riguardo all'istanza del 21.05.2012, con la quale era stata richiesta l'attribuzione dello speciale trattamento pensionistico previsto dagli articoli 1897 e 2183 del d.lgs. n. 66/2010.

Gli interessati, ritenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto concedere il trattamento pensionistico richiesto sulla base delle risultanze del procedimento amministrativo che aveva portato al riconoscimento dello "status" di vittima del dovere, con atto ritualmente notificato e depositato nei termini, proponevano appello per la riforma della citata sentenza.

In sintesi eccepivano:

- *Inesistenza di motivazione e/o motivazione illogica; Violazione art. 1 commi*

262 e ss. L. 266/05, dpr 243/06, dpr 510/99.

La pronuncia emessa dalla Sezione territoriale era meritevole di riforma in quanto il giudice di prime cure aveva sindacato situazioni giuridiche proprie del rapporto sottostante, valutando un requisito sostanziale aliunde accertato e certificato. Così come, peraltro, aveva fatto l'Amministrazione che non avrebbe dovuto né potuto entrare nel merito delle valutazioni che avevano portato la stessa amministrazione dell'Interno, al termine della istruttoria di legge, a riconoscere l'intervenuto decesso dell'Innocenti conseguenza dell'intervento repressivo della criminalità.

Ed invero, le vittime del terrorismo avevano diritto a benefici di varia natura conseguenti, comunque, ad uno *status* che non poteva essere accertato di volta in volta, ma determinato una volta per tutte dal Ministero dell'Interno, Servizio Attività Sociali.

Conseguentemente, una volta che l'evento morte era stato ricollegato ad un intervento, sia esso relativo ad un'attività preventiva o repressiva della criminalità, non era ammissibile che si potesse giungere a una valutazione difforme e, dunque, che si potesse negare il beneficio pensionistico legato alla fattispecie che l'amministrazione competente per legge aveva già valutato positivamente tanto da attribuire, tra l'altro, i corrispondenti benefici assistenziali.

*-Inesistenza di motivazione e/o motivazione illogica; Violazione art. 93 comma 6 dpr 1092/73 nel testo sortito dalla sentenza della Corte Costituzionale 266/87, violazione art. 1897 Ord. Militare.*

La sentenza doveva essere riformata per avere circoscritto erroneamente il parametro normativo, tanto da configurare il beneficio solo nel caso esistesse un legame immediato e diretto tra evento lesivo nella repressione della criminalità e non invece mediato da un legame di interdipendenza iatrogena, come dedotto.

Peraltro, pacificamente, la vedova e l'orfano compartecipe erano stati destinatari del trattamento speciale triennale ex art. 93 commi da 1 a 3 dpr 1092 per la medesima situazione, e non era concepibile che per il beneficio ex comma 6 della stessa norma potesse configurarsi un criterio diverso da quello della dipendenza da causa di servizio che regolava, all'interno della stessa norma, le altre forme di trattamento speciale, costituendo sempre una forma di trattamento privilegiato più favorevole solo per la considerazione normativa dell'attività di servizio in corso di svolgimento nel momento in cui si era innescato il processo patologico poi sviluppatosi.

Sollevava, nell'ipotesi di non accoglimento delle proprie tesi, questione di legittimità costituzionale –con riferimento all'art. 93 comma 6 dpr 1092/1973 – per manifesta violazione dell'art. 3, essendo identica la situazione di chi deceda per effetto diretto del fatto di servizio con quella di chi muoia per l'evoluzione delle conseguenze.

Da ultimo gli appellanti sottolineavano che la sentenza era stata impugnata non in relazione ad un giudizio medico ma giuridico, visto che essa aveva escluso in radice di potere attribuire il beneficio in questione sulla base delle normali regole in tema di pensione privilegiata.

Concludevano, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata con il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dal combinato disposto degli artt. 1897 e 2183 d.lgs. 66/2010.

Si costituiva il Ministero dell'Interno, con articolata memoria depositata in data 28.07.2015, nella quale contestava nel merito le affermazioni degli appellanti

e concludeva per l'infondatezza dell'appello.

Dopo avere ripercorso i fatti di causa che avevano condotto alla reiezione delle richieste degli odierni appellanti, l'Amministrazione appellata eccepiva, comunque, che la problematica in esame non attenesse al solo aspetto giuridico ma anche a quello medico legale.

Con memoria depositata il 16.01.2017 la difesa degli appellanti richiamava le considerazioni già svolte nel gravame e insisteva per l'accoglimento dello stesso.

In data 1 febbraio 2017 si costituiva, altresì, l'INPS che nel richiamare la decisione del giudice di prime cure insisteva per il rigetto dell'appello.

All'odierna pubblica udienza, sentite le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Considerato in

#### DIRITTO

Gli appellanti lamentano sostanzialmente la violazione dell'art. 1897 del d.lgs. n. 66/2010 ritenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto concedere il trattamento pensionistico richiesto sulla base delle risultanze del procedimento amministrativo che ha portato al riconoscimento dello "status" di Vittima del dovere.

L'appello non può trovare accoglimento e la sentenza deve essere confermata integralmente.

In primo luogo, giova ricordare che l'attribuzione del trattamento richiesto dagli odierni appellanti non rientra tra i benefici attribuibili in applicazione di particolari disposizioni legislative (legge n. 302/90, n. 407/98, DPR n. 243/06) sulla base del solo riconoscimento dello "status" di vittima del dovere. Ed invero, come risulta dagli atti di causa, tali benefici sono stati peraltro già attribuiti ai superstiti aventi diritto del dante causa, per effetto dell'estensione alle vittime del dovere e categorie equiparate di alcuni benefici già previsti per le vittime del terrorismo dalle leggi n. 407/98 e n. 206/04. Quindi, sotto il profilo pensionistico e previdenziale, la normativa vigente in materia prevede che possano essere applicati, sulla base del riconoscimento dello "status" di vittima del dovere e, quindi, sulla base delle risultanze del procedimento amministrativo instaurato dalla competente Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, solo particolari benefici spettanti specificatamente individuati dalla legge.

Diversa fattispecie ritiene questo Collegio sia l'attribuzione dello speciale trattamento pensionistico previsto dall'art. 1897 del citato d.lgs. n. 66/2010 che può essere concesso ai superstiti delle vittime del dovere deceduti in attività di servizio e quelli deceduti successivamente, ma ponendo come condizioni che il decesso sia avvenuto per la stessa causa.

In quest'ultimo caso non è sufficiente che il dante causa sia stato riconosciuto "Vittima del dovere", né che l'infermità letale sia dipendente/interdipendente da causa di servizio, ma occorre necessariamente che venga accertata la riconducibilità dell'infermità causa di morte all'evento per il quale è stato riconosciuto lo status di "Vittima del dovere".

Riconducibilità che deve essere tassativamente confermata (artt. 11 e 12 DPR n. 461/01) dal Comitato di Verifica per le Cause di servizio, sulla base del giudizio medico legale dei competenti organi sanitari (Commissioni Mediche Ospedaliere). In tal senso, come chiaramente confermato nella sentenza impugnata, deve essere inteso l'avvio di una nuova istruttoria, diversa anche nei presupposti da quella già esperita dalla citata Direzione

Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, intesa all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 1897.

Accertamento che ha condotto l'Amministrazione dell'Interno, a negare lo speciale trattamento di cui al citato art. 1897, in conformità al parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, lo speciale trattamento di cui al citato art. 1897.

Ed invero, il predetto Comitato concludeva in questi termini: "l'infermità letale "coma epatico da diffusione epatobiliare di carcinoma gastrico" non può riconoscersi interdipendente con l'affezione *"Pregresso trauma contusivo ginocchio dx"* già riconosciuta dipendente da causa di servizio da questo Comitato con il prescritto parere, trattandosi di patologia insorta in un distretto anatomico diverso rispetto a quelli interessati dalle patologie preesistenti e non correlabile etiopatogeneticamente con la patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Quanto sopra esposto dopo avere esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti".

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione del primo giudice, peraltro puntualmente ed ampiamente motivata, risulta del tutto conforme a quanto disposto dalla normativa applicabile nel caso di specie. Conseguentemente, l'appello deve essere respinto e la sentenza del giudice di prime cure deve essere confermata. Ogni altra domanda o eccezione deve ritenersi assorbita.

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giustizia: v., ex multis, Sezione I appello, 1.3.2013, n. 165 e 6.3.2013, n. 187.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, RESPINGE l'appello proposto da Tava Elda e Innocenti Luca avverso la sentenza n. 30/2014 della Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige-Trento che, per l'effetto, è confermata.

Nulla per le spese di giustizia.

Le spese legali seguono, invece, la soccombenza e sono liquidate nella misura complessiva di € 500,00 oltre IVA, CPA e spese generale in favore dell'INPS e € 500,00 oltre IVA, CPA e spese generale in favore del Ministero dell'Interno.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di conseguenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2017.

IL RELATORE

(F.to Giuseppa Maneggio)

IL PRESIDENTE

(F.to Fausta Di Grazia)

Depositata in Segreteria il 25-05-2017

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella

